MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 giugno 2006 (*GU n. 174 del 28-7-2006*)

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Vendina», registrato al n. 13221.

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanita' del 15 marzo 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali e in particolare l'art. 2 del decreto in questione, relativo alle semplificazioni applicabili a prodotti uguali ad altri gia' autorizzati, in applicazione dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194 del 1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti e in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 4 aprile 2006 dall'impresa Euroagro S.r.l., diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato VENDINA, uguale al prodotto di riferimento denominato T-22 G.EU, contenente la sostanza attiva Trichoderma harzianum, dell'impresa Euroagro S.r.l., registrato al n. 12378 con decreto dirigenziale del 4 ottobre 2004 e modificato con successivi decreti di cui l'ultimo del 14 aprile 2006;

Rilevato che la verifica tecnica giuridica d'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni procedurali citate e in particolare che:

il prodotto VENDINA e' uguale al prodotto di riferimento denominato T-22 G.EU;

nel frattempo non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione;

l'impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento;

Ritenuto di limitare la validita' dell'autorizzazione alla data di scadenza dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario T-22 G.EU;

Rilevato che per il rilascio di tale autorizzazione non e' richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e sino al 4 ottobre 2009 l'impresa Euroagro S.r.l., con sede a Reggio Emilia in via Lazzaretti 5/A, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato VENDINA con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatto comunque salvo l'adeguamento di tale prodotto alle conclusioni della valutazione comunitaria della sostanza attiva Trichoderma harzianum in esso contenuta.

Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: kg 0,25 - 0,5 - 1 - 2 - 2,5 - 5 - 10 - 20.

Il prodotto in questione e' preparato e confezionato negli stabilimenti dell'impresa Sinapak, avente sede a Stradella (Pavia).

Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13221.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2006

Il direttore generale: Borrello

Allegato

----> Vedere Allegato a pag. 54 della G.U. <----

Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.

ALLEGATO

VENDINA

BIOFUNGICIDA IN FORMA GRANULARE PER LA PROTEZIONE PREVENTIVA DELLE PIANTE CONTRO I PATOGENI DELL'APPARATO RADICALE

VENDINA Registrazione del Ministero della Salute n. del

Contenuto: 0,25-0,5-1-2-2,5-5-10-20 kg

Partita n.

Composizione

Trichoderma harzianum Rifai ceppo KRL-AG2 g. 1,15
Purezza minima 1 X 10⁸ CFU per grammo di peso secco

Inerti q.b.a g. 100

EUROAGRO s.r.l.
Via Lazzaretti, 5/A - 42100 Reggio Emilia

IRRITANTE

Officina di produzione: SINAPAK - Via DELL'Industria e Artigianato n°7 - 27049 Stradella (PV)
Officina di confezionamento: SINAPAK - Via DELL'Industria e Artigianato n°7 - 27049 Stradella (PV)

Frasi di rischio: Irritante per gli occhi e per la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

Consigli di prudenza: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli il contenitore o l'etichetta).

Norme precauzionali: Usare indumenti di protezione per agenti biologici, classificati come dispositivi di protezione individuale e con relativa marcatura CE per la protezione da agenti biologici, e guanti, quali dispositivi di protezione individuale con relativa marcatura CE e conformità alla EN 374.

Informazioni mediche: In caso di intossicazione chiamare per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

VENDINA è un preparato a base di *Trichoderma harzianum*, Rifai ceppo KRL-AG2 (noto come ceppo T-22), efficace contro *Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp., Cylindrocladium spp., Thielaviopsis spp., Myrothecium spp., Armillaria mellea.*
Si tratta di un microrganismo antagonista, ampiamente selettivo per le colture, capace di combattere i patogeni radicali sia sottraendo lo spazio e gli elementi nutritivi necessari al loro sviluppo sia aggredendo le loro membrane cellulari per via enzimatica. Gli effetti favorevoli della sua azione sulla pianta, si evidenziano con un migliore sviluppo vegetativo e con un aumento della resistenza alle avversità ed agli stress.

CAMPO DI APPLICAZIONE E DOSI D'IMPIEGO

VENDINA si impiega per prevenire le infezioni fungine dell'apparato radicale delle piante. Esso si applica sin dai primissimi stadi di sviluppo delle radici, quindi: alla semina, al trapianto, durante la radicazione delle talee, nei rinvasi e, in generale, alla ripresa vegetativa delle piante. VENDINA è raccomandato nella difesa biologica e nella difesa integrata, in particolare dopo la fumigazione o la sterilizzazione del terreno. Il prodotto si impiega sia mescolato a terricci e substrati per semenzai, vivai, piantonai, sia incorporato nel terreno di coltura. In ogni caso va assicurata la uniforme distribuzione del prodotto avvalendosi sia di miscelatori e distributori meccanici sia di appropriate irrigazioni.

Coltura	Dosi	Modalità applicative
Pomodoro, Peperone, Melanzana, Cetriolo, Zucchino, Melone, Cavolo, Lattuga, Cicoria, Cipolla, Aglio, Porro, Fagiolo, Pisello, Sedano, Finocchio, Basilico, Erbe aromatiche, Patata, Soia, Mais, Frumento, Barbabietola, Fragola.	2 - 4 g. per litro di terreno	In miscela ai terricci per semenzai e per vasi
	10 - 12 kg./ha.	Lungo la fila di semina e/o di trapianto
Tappeti erbosi *	10 - 12 kg./ha.	Alla semina, alla ripresa vegetativa e nei periodi con rischio di infezione
Semenzai, vivai, piantonai di specie floreali ed ornamentali	3 - 4 g. per litro di terreno	In miscela ai terricci per semenzai e per vasi
	5 - 25 g/mq	Incorporato nel terreno di coltura
	15 - 50 g/mq	Incorporato nel terreno di coltura nei vivai e piantonai
Vivai, piantonai, nuovi impianti di Agrumi, drupacee, uva, piccoli frutti, floreali ed ornamentali	15 - 60 g/pianta	Incorporato nel terreno della buca all'impianto e successivamente, in primavera ed a fine estate, incorporato in superficie nell'area sottostante la chioma

*** Avvertenza: In caso di impiego su tappeti erbosi obbligo di seminare con appositi cartelli il divieto di accesso nell'area trattata, mantenendo tale divieto per 48 ore dopo l'applicazione.**

Impiegare le dosi maggiori durante i periodi di maggior rischio di infezione e per i trattamenti su piante di più anni e/o di grandi dimensioni. Per le colture erbacee di maggior pregio e di ciclo produttivo lungo, se suscettibili a più infezioni, ripetere il trattamento con la dose dimezzata dopo circa 60-70 giorni. Quando le colture hanno sopportato periodi molto freddi, o molto caldi e/o secchi, e comunque forti stress, ripetere il trattamento alla ripresa vegetativa.

COMPATIBILITÀ: VENDINA si usa normalmente da solo. In assenza di sicura compatibilità, impiegare altri prodotti almeno 10 giorni prima o dopo il trattamento.

Avvertenze: impiegare VENDINA nei terreni con pH compreso tra 3.5 e 7.5 e quando la temperatura del suolo risulta stabilmente superiore a 10° C ed inferiore a 33° C.

Immagazzinamento e conservazione: VENDINA va conservato in confezioni chiuse ed in ambiente asciutto e fresco, preferibilmente alla temperatura di 4 - 5° C.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE, E CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
NON OPERARE CONTRO VENTO.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

06A06948